

Il testo della
convenzione è stato
pubblicato in
inglese e francese,
questo testo non è
ufficiale, ma frutto
della traduzione
con google.

**Delegati dei Ministri****CM Documenti****CM (2013) 79 def 9** Luglio 2014**Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di organi umani****Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente convenzione;

Tenendo presente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, STE n ° 5);

Tenendo presente la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (1997, STE n ° 164) e il Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo Diritti e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002, STE n ° 186);

Tenendo conto del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale delle Nazioni Unite (2000) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005, STE No . 197);

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri;

Considerando che il traffico di organi umani offende la dignità umana e il diritto alla vita e costituisce una grave minaccia per la salute pubblica;

Determinato a contribuire in maniera significativa allo sradicamento del traffico di organi umani attraverso l'introduzione di nuovi reati che integrano gli strumenti giuridici internazionali esistenti in materia di tratta di esseri umani a scopo di espianto di organi;

Considerato che lo scopo della presente Convenzione è quello di prevenire e combattere il traffico di organi umani, e che l'attuazione delle disposizioni della Convenzione in materia di diritto penale sostanziale deve essere effettuato tenendo conto del suo scopo e il principio di proporzionalità;

Riconoscendo che, per combattere efficacemente la minaccia globale rappresentata dal traffico di organi umani, una stretta cooperazione internazionale tra il Consiglio degli Stati membri dell'Europa e degli Stati non membri allo stesso modo dovrebbe essere incoraggiato,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Finalità, ambito di applicazione e significato dei termini**Articolo 1 - Finalità**

1 Le finalità della presente Convenzione sono:

- un. per prevenire e combattere il traffico di organi umani prevedendo la criminalizzazione di determinati atti;
- b. per tutelare i diritti delle vittime dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione;
- c. per facilitare la cooperazione a livello nazionale e internazionale sulla lotta contro il traffico di organi umani.

2 Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle parti, questa Convenzione stabilisce un meccanismo di follow-up specifico.

Articolo 2 - Campo di applicazione e uso di termini

1 La presente Convenzione si applica al traffico di organi umani a fini di trapianto o per altri scopi, e ad altre forme di allontanamento illecito e di impianto illecito.

2 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione:

- "Traffico di organi umani" si intende qualsiasi attività illecita nei confronti di organi umani come prescritto all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5, 7, 8 e 9 della presente convenzione;
- "Organo umano" significa una parte differenziata del corpo umano, formata da diversi tessuti, che mantiene la propria struttura, vascolarizzazione e capacità di sviluppare funzioni fisiologiche con un livello significativo di autonomia. Una parte di un organo viene anche considerato un organo se la sua funzione deve essere utilizzata per lo stesso scopo dell'organo intero nel corpo umano, mantenendo i requisiti di struttura e vascolarizzazione.

Articolo 3 - Principio di non discriminazione

L'attuazione delle disposizioni della presente convenzione tra le parti, in particolare il godimento delle misure per

proteggere i diritti delle vittime, deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, razza, colore, lingua, età, religione, politica o qualsiasi altra opinione, di origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o di altra condizione.

Capo II - Diritto penale sostanziale

Articolo 4 - rimozione illecito di organi umani

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per stabilire come reato secondo il diritto interno, quando sono commessi intenzionalmente, il prelievo di organi umani di vivere o defunti dei donatori:

a. dove viene eseguita la rimozione senza il consenso libero, informato e specifico del donatore vivente o defunto, o, nel caso del donatore deceduto, senza la rimozione essere autorizzato ai sensi del suo diritto interno;

b. dove, in cambio della rimozione di organi, il donatore vivente, o di un terzo, è stato offerto o ha ricevuto un guadagno finanziario o un profitto analogo;

c. dove in cambio per la rimozione di organi da un donatore deceduto, un terzo è stato offerto o ha ricevuto un guadagno finanziario o un profitto analogo.

2 Ogni Stato o dell'Unione europea possono, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1.a di questo articolo per il prelievo di organi umani da donatori viventi, in casi eccezionali e in conformità con adeguate garanzie o disposizioni di consenso previste dal diritto nazionale. Ogni riserva emessa ai sensi del presente comma deve contenere una breve dichiarazione del diritto nazionale pertinente.

3 L'espressione "guadagno economico o un profitto analogo" sono, ai fini del comma 1, B e C, per non comprendere il risarcimento per il mancato guadagno ed eventuali altre spese giustificabili causate dalla rimozione o dai relativi esami medici, o indennizzo in caso di danno che non è inerente alla rimozione di organi.

4 Ciascuna Parte prendere in considerazione le necessarie misure legislative o di altro tipo per stabilire come reato secondo il diritto interno il prelievo di organi umani di vivere o defunti dei donatori in cui viene eseguita la rimozione di fuori del quadro del suo sistema nazionale di trapianto, o dove l'rimozione è effettuata in violazione dei principi fondamentali delle leggi di trapianto nazionali o regole. Se una parte stabilisce reati ai sensi della presente disposizione, si adopera per applicare anche articoli da 9 a 22 a tali reati.

Articolo 5 - Uso degli organi illecitamente prelevati a fini di impianto o per altri scopi di impianto

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro per stabilire come reato secondo il diritto interno, quando sono commessi intenzionalmente, l'uso di organi prelevati illecitamente, di cui all'articolo 4, comma 1, ai fini di impianto o per altri scopi di impianto .

Articolo 6 - Impianto di organi al di fuori del sistema di trapianti nazionale o in violazione dei principi fondamentali del diritto nazionale trapianto

Ciascuna Parte prendere in considerazione le necessarie misure legislative o di altro tipo per stabilire come reato secondo il diritto interno, quando sono commessi intenzionalmente, l'impianto di organi umani provenienti da donatori viventi o deceduti in cui viene eseguita l'impianto al di fuori del quadro del suo regime nazionale di trapianto , o dove viene eseguita l'impianto in violazione dei principi fondamentali delle leggi di trapianto nazionali o regole. Se una parte stabilisce reati ai sensi della presente disposizione, si adopera per applicare anche articoli da 9 a 22 a tali reati.

Articolo 7 - sollecitazione illecito, il reclutamento, l'offerta e la richiesta di indebiti vantaggi

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per stabilire come reato secondo il diritto interno, quando sono commessi intenzionalmente, la sollecitazione e l'assunzione di un donatore di organi o di un destinatario, se effettuata a scopo di lucro o profitto analogo per la persona sollecitare o reclutamento, o per un terzo.

2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro per stabilire come reato, se commesse intenzionalmente, il promettere, offrire o dare da qualsiasi persona, direttamente o indirettamente, di qualsiasi vantaggio indebito agli operatori sanitari, i suoi funzionari pubblici o di persone che diretto o di lavoro per i soggetti del settore privato, a qualsiasi titolo, al fine di avere una rimozione o l'impianto di un organo umano eseguiti o agevolato, qualora tale rimozione o l'impianto avviene nelle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 5 e se del caso l'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 6.

3 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro per stabilire come reato, se commesse intenzionalmente, la richiesta o ricevuta dagli operatori sanitari, i suoi funzionari pubblici o di persone che dirigono o lavorano per enti del settore privato, a qualsiasi titolo, di qualsiasi indebito vantaggio al fine di effettuare o agevolare l'esecuzione di una rimozione o l'impianto di un organo umano, dove tale rimozione o l'impianto avviene nelle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5 e, se del caso l'articolo 4, paragrafo 4, o Articolo 6.

Articolo 8 - Preparazione, conservazione, lo stoccaggio, il trasporto, il trasferimento, la ricezione, l'importazione e l'esportazione di organi umani prelevati illecitamente

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro per stabilire come reato secondo il diritto interno, quando sono commessi intenzionalmente:

a. la preparazione, la conservazione e lo stoccaggio di organi umani prelevati illecitamente come descritto all'articolo 4, paragrafo 1, e se del caso l'articolo 4, paragrafo 4;

b. il trasporto, il trasferimento, la ricezione, l'importazione e l'esportazione di organi umani prelevati illecitamente come descritto all'articolo 4, paragrafo 1, e se del caso l'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 9 - Favoreggiamento o complicità e tentativo

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro per stabilire reati penali se commessi intenzionalmente, la complicità alla commissione di uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro per stabilire come reato il tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

3 Ogni Stato o dell'Unione europea possono, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare

che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in casi specifici o condizioni, paragrafo 2, per reati stabiliti conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8.

Articolo 10 - Competenza

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo che dovessero essere necessarie per stabilire la competenza su qualsiasi reato stabilito conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:

- un. nel suo territorio; o
- b. a bordo di una nave battente bandiera di tale parte; o
- c. a bordo di un aeromobile immatricolato in base alla legislazione di detta Parte; o
- d. da uno dei suoi cittadini; o
- e. da una persona che ha la sua residenza abituale nel suo territorio.

2 Ogni Parte si impegna ad adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per stabilire la giurisdizione su qualsiasi reato stabilito conformemente alla presente Convenzione in cui il reato è stato commesso contro un suo cittadino o una persona che ha la sua residenza abituale nel suo territorio.

3 Ogni Stato o dell'Unione europea possono, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in situazioni o condizioni le regole di competenza di cui al paragrafo 1. d ed e del presente articolo specifici.

4 Per il perseguimento dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, ogni Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per garantire che la sua competenza per quanto riguarda i punti 1. D e E di questo articolo non è subordinata alla condizione che l'accusa può essere avviata solo a seguito di una relazione della vittima o la posa di informazioni da parte dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

5 Ogni Stato o dell'Unione europea possono, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi specifici paragrafo 4 del presente articolo.

6 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per stabilire la giurisdizione sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, nei casi in cui un presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non lui o lei non estradare verso un altro Stato, sulla sola base della sua nazionalità.

7 Quando più di un partito rivendica giurisdizione su un presunto reato stabilito conformemente alla presente convenzione, le parti interessate devono, se del caso, si consultano al fine di determinare la giurisdizione più appropriata per il procedimento penale.

8 Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte conformemente al suo diritto interno.

Articolo 11 - Responsabilità aziendale

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro tipo per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, se commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente all'interno di esso sulla base di:

- un. potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b. sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c. il potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2 Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro tipo per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1, ha reso possibile la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione a beneficio della persona giuridica da parte di una persona fisica che agisce sotto la sua autorità.

3 Secondo i principi giuridici della parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4 Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Articolo 12 - Sanzioni e misure

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro tipo per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono, per i reati stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e, se del caso, l'articolo 5 e gli articoli 7-9, se commesso da persone fisiche, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro tipo per garantire che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 11, sono soggetti a sanzioni, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni pecuniarie penali o non penali, e può includere altre misure, come :

- un. divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- b. assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- c. un provvedimento giudiziario di scioglimento.

3 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro:

un. permettere il sequestro e la confisca dei proventi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi;

b. consentire la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi stabilimento utilizzato per effettuare qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, fatti salvi i diritti di *buona fede* dei terzi, o negare l'autore, temporaneamente o permanentemente, in conformità con la pertinente disposizioni di diritto interno, l'esercizio di un'attività professionale pertinente alla commissione di uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 13 - circostanze aggravanti

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro tipo per garantire che le seguenti circostanze, nella misura in cui essi non già fanno parte degli elementi costitutivi del reato, possono, in conformità delle pertinenti disposizioni di diritto interno, essere presi in considerazione le circostanze aggravanti nel determinare le sanzioni in relazione ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- un. il reato ha causato la morte o gravi danni per la salute fisica o mentale, la vittima;
- b. il reato è stato commesso da una persona abusando sua posizione;
- c. il reato è stato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale;
- d. l'autore è già stato condannato per reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione;
- e. il reato è stato commesso nei confronti di un bambino o di qualsiasi altra persona particolarmente vulnerabile.

Articolo 14 - condanne precedenti

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro per fornire la possibilità di tener conto delle condanne definitive passate da un'altra parte in relazione ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione nel determinare le sanzioni.

Capitolo III - Diritto processuale penale

Articolo 15 - Avvio e prosecuzione del procedimento

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro tipo per garantire che le indagini e perseguimento dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione non deve essere subordinata ad una denuncia e che il procedimento può continuare anche se la denuncia viene ritirata.

Articolo 16 - Indagini penali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro, in conformità con i principi del proprio diritto interno, per garantire un'efficace indagine penale e il perseguimento dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 17 - Cooperazione internazionale

1 Le parti cooperano tra loro, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e in applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali applicabili e modalità convenute sulla base di una legislazione uniforme o di reciprocità e del loro diritto nazionale, la più ampia possibile, ai fini delle indagini o dei procedimenti concernenti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, tra cui il sequestro e la confisca.

2 Le Parti cooperano per la più ampia misura possibile in applicazione delle pertinenti trattati internazionali applicabili, regionali e bilaterali in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale relative ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

3 Se una parte che rende l'extradizione o di assistenza giudiziaria in materia penale subordinata all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria in materia penale da una parte con la quale non ha tale un trattato, essa può, agendo in piena rispetto dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale e nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale della Parte richiesta, considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'extradizione o di assistenza giudiziaria in materia penale nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Le misure di protezione - Capitolo IV

Articolo 18 - Protezione delle vittime

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, in particolare:

- un. assicurare che le vittime abbiano accesso a informazioni rilevanti per il loro caso e che è necessario per la tutela della loro salute e di altri diritti coinvolti;
- b. assistere le vittime nel loro recupero fisico, psicologico e sociale;
- c. fornendo, nel suo diritto nazionale, per il diritto delle vittime al risarcimento da parte degli autori.

Articolo 19 - Posizione della vittima nel procedimento penale

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime in tutte le fasi delle indagini e nei procedimenti penali, in particolare:

- un. informandole dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, su richiesta, il follow-up dato a loro denuncia, le accuse mantenuti, lo stato del procedimento penale, se non in casi eccezionali, la corretta gestione del caso può essere influenzata negativamente da tale comunicazione, e il loro ruolo in esso, così come il risultato delle loro cause;
- b. consentendo loro, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale, di essere ascoltato, di fornire prove e hanno i loro punti di vista, esigenze e preoccupazioni presentate, direttamente o tramite un intermediario, e considerato;
- c. fornendo loro servizi di sostegno adeguate affinché i loro diritti e interessi siano debitamente presentate e prese in considerazione;
- d. fornendo misure efficaci per la loro sicurezza, così come quella delle loro famiglie, da intimidazioni e ritorsioni.

2 Ciascuna Parte provvede affinché le vittime abbiano accesso, a partire dal loro primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi rilevanti.

3 Ciascuna Parte provvede affinché le vittime abbiano accesso al patrocinio a spese, in conformità del diritto nazionale e forniti gratuitamente nei casi giustificati, quando è possibile per loro avere lo status di parti del procedimento penale.

4 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possono fare una denuncia dinanzi alle autorità competenti del loro Stato di residenza.

5 Ciascuna Parte fornisce, mediante misure legislative o di altro tipo, in conformità alle condizioni previste dal proprio diritto interno, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative o non governative, per aiutare e / o sostenere le vittime con il loro consenso nei procedimenti penali relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 20 - Protezione dei testimoni

1 Ciascuna Parte provvede, nei limiti dei mezzi e nel rispetto delle condizioni previste dal proprio diritto interno, garantire una protezione efficace da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni nei procedimenti penali, che danno testimonianza in materia di reati contemplati dalla presente convenzione e, se del caso, per loro parenti e di altre persone a loro vicine.

2 comma 1 del presente articolo si applica anche alle vittime misura in cui sono testimoni.

Le misure di prevenzione - Capitolo V

Articolo 21 - Misure a livello nazionale

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro a garantire:

- un. l'esistenza di un sistema domestico trasparente per il trapianto di organi umani;
- b. l'accesso equo ai servizi di trapianto per i pazienti;
- c. adeguato di raccolta, analisi e scambio di informazioni relative ai reati contemplati dalla presente convenzione in cooperazione tra tutte le autorità competenti.

2 Con l'obiettivo di prevenire e combattere il traffico di organi umani, ciascuna Parte adotta misure, a seconda dei casi:

- un. di fornire informazioni o rafforzare la formazione per gli operatori sanitari e funzionari competenti della prevenzione e della lotta contro il traffico di organi umani;
- b. a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolta al pubblico circa l'illegittimità e pericoli del traffico di organi umani.

3 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altro per vietare la pubblicità della necessità o della disponibilità di organi umani, al fine di offrire o ricercare un guadagno economico o un profitto analogo.

Articolo 22 - Misure a livello internazionale

Le parti, nella misura più ampia possibile, cooperare tra loro al fine di prevenire il traffico di organi umani. In particolare, le Parti:

- un. riferire al Comitato delle Parti a sua richiesta, sul numero di casi di traffico di organi umani nell'ambito delle rispettive giurisdizioni;
- b. designa un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani.

Capitolo VI - meccanismo di follow-up

Articolo 23 - Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è composto di rappresentanti delle Parti della Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terrà entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione per il decimo firmatario ratificato. Successivamente, si riunirà ogni volta che almeno un terzo delle parti o del segretario generale glielo chiede.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
- 4 Il Comitato delle Parti è assistita dal Segretariato del Consiglio d'Europa, nell'esercizio delle sue funzioni.
- 5 Una Parte contraente che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato delle Parti in modo da decidere dal Comitato dei Ministri previa consultazione di tale parte.

Articolo 24 - Altri rappresentanti

- 1 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), nonché altre commissioni competenti del Consiglio d'Europa intergovernative o scientifici, nominano ciascuno un rappresentante al Comitato delle Parti al fine di contribuire ad una approccio multisettoriale e multidisciplinare.
- 2 Il Comitato dei Ministri potrà invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante al Comitato delle Parti, previa consultazione di quest'ultimo.
- 3 rappresentanti degli organismi internazionali pertinenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti seguendo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.
- 4 I rappresentanti degli organi ufficiali competenti delle parti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti seguendo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.
- 5 rappresentanti della società civile, e in particolare le organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti seguendo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.
- 6 Nella designazione dei rappresentanti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline.
- 7 rappresentanti designati ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 sopra è partecipare alle riunioni del Comitato delle Parti, senza diritto di voto.

Articolo 25 - Funzioni del Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti monitorare l'attuazione della presente convenzione. Il regolamento interno del Comitato delle Parti stabiliscono la procedura per valutare l'attuazione della presente convenzione, con un approccio multisettoriale e multidisciplinare.

2 Il Comitato delle Parti anche facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra Stati membri per migliorare la loro capacità di prevenire e combattere il traffico di organi umani. Il Comitato può avvalersi della competenza di altre pertinenti Consiglio dei comitati e organismi europei.

3 Inoltre, il Comitato delle Parti, se del caso:

a. facilitare l'uso efficace e attuazione della presente convenzione, compresa l'individuazione di eventuali problemi che possono sorgere e gli effetti di ogni dichiarazione o riserva formulata ai sensi della presente convenzione;

b. esprimere un parere su ogni questione riguardante l'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi significativi giuridica, politica o tecnologiche;

c. fare raccomandazioni specifiche per le parti concernenti l'attuazione della presente convenzione.

4 Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) deve essere tenuto periodicamente informato riguardo alle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo VII - Rapporti con altri strumenti internazionali

Articolo 26 - Relazione con altri strumenti internazionali

1 La presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui Parti alla presente Convenzione sono parti o membri aderiscono e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione.

2 Le Parti alla Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra loro sulle questioni trattate nella presente convenzione, al fine di completare o di rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

Capitolo VIII - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 27 - Modifiche

1 Ogni proposta di emendamento alla presente convenzione presentata da una parte deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa da lui o lei agli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che gode dello status di osservatore con il Consiglio d'Europa, l'Unione europea, e ogni Stato essendo stato invitato a firmare la presente Convenzione.

2 Ogni emendamento proposto da una Parte deve essere comunicato al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e altre Consiglio pertinente Europa comitati intergovernativi o scientifici, che sottopone al Comitato delle Parti loro opinioni su tale proposta di modifica.

3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esaminerà l'emendamento proposto e del parere formulato dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti alla presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento del la maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa.

4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.

5 Ogni emendamento adottato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale che essi l'hanno accettato.

Capitolo IX - Clausole finali

Articolo 28 - Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, l'Unione europea e la non-membri che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa. Essa è altresì aperto alla firma di ogni altro Stato non membro del Consiglio d'Europa, su invito del Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non membro a firmare la convenzione è adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti il diritto di sedersi su il Comitato dei Ministri. Tale decisione è presa dopo aver ottenuto l'accordo unanime degli altri Stati dell'Unione / europea che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente convenzione.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque firmatari, di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.

4 Per ogni Stato o dell'Unione europea, che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 29 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o dell'Unione europea possono, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o di approvazione, designare il territorio o territori ai quali si applica la presente Convenzione.

2 Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali è responsabile o per il quale è autorizzato a stipulare. In confronti di questo territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 30 - Prenotazioni

1 Ogni Stato o dell'Unione europea possono, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si avvale di una o più delle riserve di cui agli articoli 4, comma 2; 9, comma 3; 10, commi 3 e 5.

2 Ogni Stato o dell'Unione Europea possono, al momento della firma o deporre il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di applicare l'articolo 5 e all'articolo 7, commi 2 e 3, solo quando la i reati sono commessi per finalità di impianto, o per scopi di impianto e per altri scopi, come specificato dal partito.

3 Nessun'altra riserva può essere fatta.

4 Ogni Parte che ha formulato una riserva può, in qualsiasi momento, revocare interamente o parzialmente mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. "

Articolo 31 - Composizione delle controversie

Il Comitato delle Parti seguirà in stretta collaborazione con il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e di altre pertinenti comitati intergovernativi o scientifici del Consiglio d'Europa l'applicazione della presente Convenzione e facilitare, se necessario, la composizione amichevole di tutte le difficoltà connesse alla sua applicazione.

Articolo 32 - Denuncia

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 33 - Notificazione

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati che godono dello status di osservatore non membro con il Consiglio d'Europa, l'Unione europea, e ogni Stato essendo stato invitato a firmare la presente Convenzione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 28, di:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 28;
- d. ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 27 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e. ogni riserva e ogni revoca di riserva formulata in applicazione dell'articolo 30;
- f. ogni denuncia fatta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
- g. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in [.....], questo [..] giorno [.....], in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, l'Unione europea e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione.

Superiore ▲

Documenti correlati

Incontri

- Riunione 1205 dei Delegati dei Ministri (CM Room) / 9 luglio 2014

Altri documenti

- CM (2013) 79addfinalE / 9 luglio 2014
- CM / Del / dicembre (2014) 1205/10.3/appendixE / 8 luglio 2014
- CM / Del / dicembre (2013) 1176/10.2E / 12 LUGLIO 2013
- CM/Notes/1176/10.2E / 5 Luglio 2013
- GR-J (2013) 14E / 12 giugno 2013

Attività

Diritti umani e Stato di diritto
Democrazia
Chi siamo
Convenzione dei diritti dell'uomo
Consiglio d'Europa
Trattati

Press Multimedia

Newsroom
Web TV
Galleria fotografica
Podcast
Campagne

Link utili

Occupazione
Bando di gara
Archivio
Pagine web archiviate
Mappa del sito
Amicale
Tribunale amministrativo
E-cards

Contattaci

Segretario Generale e Vice Segretario Generale
Media
Contatti
Uffici esterni
Visitati
Newsletters
Form Patronato